



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SAN DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA**

**PRAVILNIK ZA UREJANJE VIDEONADZORA NA
OZEMLJU DOLINSKE OBČINE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 24/11/2022
Sprejet s sklepom občinskega sveta št. 48 z dne 24. 11. 2022

SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto e normativa
2. Principi regolamentari
3. Definizioni
4. Finalità
5. Sistemi integrati di videosorveglianza
6. Altri sistemi di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

7. Titolare del trattamento
8. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di controllo
9. Responsabile del trattamento
10. Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza
11. Responsabile della protezione dei dati
12. Soggetti autorizzati al trattamento

CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

13. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
14. Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia
15. Informazioni rese al momento della raccolta
16. Diritti dell'interessato
17. Accesso ai dati
18. Sicurezza dei dati
19. Limitazioni e cessazione del trattamento di dati personali
20. Diritto al risarcimento
21. Comunicazione
22. Disposizioni attuative

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

23. Tutela

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

24. Modifiche regolamentari
25. Abrogazioni
26. Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa

- 1) Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina e collegati alla sala operativa della Polizia Locale.
- 2) Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;
 - **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
 - **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - **Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
 - **D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 GAI del Consiglio"*;
 - **D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101**, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
 - **Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video** adottate dall'European Data Protection Board il 29 gennaio 2020;
 - **Linee guida 7/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR** adottate dall'European Data Protection Board il 7 luglio 2021;
 - **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
 - **L. 7 marzo 1986, n. 65** recante *"Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*;

- **L.R. 8 aprile 2021, n. 5** recante "*Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale*";
- **D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125** recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";
- **Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008** recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*";
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38** recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";
- **D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48** recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- **Circolari del Ministero dell'Interno:**
 - **n. 558/A/421.2/70/456 di data 8 febbraio 2005;**
 - **n. 558/A/421.2/70/195960 di data 6 agosto 2010;**
 - **n. 558/SICPART/421.2/70/224632 di data 2 marzo 2012.**

Art. 2 – Principi regolamentari

Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, rispettivamente, uso di dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure di prevenzione, come i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure fisiche di protezione degli ingressi o le abilitazioni all'accesso agli stessi sono state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento.
- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **"banca dati"**, il complesso di dati personali formatosi presso la sala operativa e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o

- qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, il blocco, la cancellazione o la distruzione di dati;
- c) **"dato personale"**, qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) **"titolare del trattamento"**, il Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali;
 - e) **"responsabile del trattamento"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo esterno all'Ente, che può trattare i dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - f) **"amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza"**, il soggetto che risponde a quanto indicato nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009 e sovrintende la gestione dell'infrastruttura di videosorveglianza nonché tratta i dati per finalità di sviluppo, gestione, implementazione, manutenzione dei componenti hardware e software di tale infrastruttura;
 - g) **"soggetto autorizzato al trattamento"**, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare del trattamento;
 - h) **"interessato"**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
 - i) **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - k) **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - l) **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità

- 1) La sicurezza rappresenta un bene primario verso cui la collettività manifesta un grande interesse e forti aspettative. Essa è declinabile sia nel concetto di ordine e sicurezza pubblica, sia in quello di sicurezza partecipata ed integrata, in cui ogni possibile strumento e ogni risorsa concorre al mantenimento di una ordinata e civile convivenza e alla vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
- 2) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza del Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina, gestito dalla Polizia Locale e collegato alla sala operativa della stessa, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 3) L'impianto di videosorveglianza, complessivamente inteso, è finalizzato a:
 - a) tutelare la sicurezza urbana;
 - b) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale;

- c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) controllare determinate aree e/o specifici siti comunali potenzialmente esposti a rischi di vandalismo o danneggiamento;
 - e) monitorare il traffico veicolare, al fine di prevenire o gestire problematiche inerenti la viabilità;
 - f) presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;
 - g) controllare ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa comunale concernente lo smaltimento dei rifiuti;
 - h) rilevare le violazioni al Codice della Strada contestate nella immediatezza mediante l'uso di sistemi OCR (*Optical Character Recognition*) per il riconoscimento delle targhe veicolari;
 - i) supportare operazioni di protezione civile.
- 4) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti comunali, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 5) Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
- 6) L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 - Sistemi integrati di videosorveglianza

- 1) In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, si è incrementato il ricorso a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati; in tale contesto le immagini riprese vengono rese disponibili, con varie tecnologie o modalità, alla Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia.
- 2) Per l'adozione di sistemi integrati di videosorveglianza di cui al comma 1 del presente articolo e per la regolamentazione delle modalità di interconnessione tra il sistema di videosorveglianza dell'Ente, le sale operative delle altre Forze di Polizia e/o altri soggetti pubblici e privati, potrà essere prevista con tali soggetti la stipula di appositi accordi/convenzioni/patti per la sicurezza.

Art. 6 - Altri sistemi di videosorveglianza

- 1) Gli operatori della Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi individuati dall'Ente, ulteriori dispositivi di ripresa come body cam, dash cam, droni e fototrappole, in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018 e con nota prot. n. 49612 del 26 luglio 2016, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a "*dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria*".
- 2) In relazione all'utilizzo di body cam, dash cam e droni, viene predisposto uno specifico disciplinare interno da somministrare agli operatori di Polizia Locale con

indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

3) Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti body cam, dash cam, droni e fototrappole avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alla normativa in tema di protezione dei dati personali.

CAPO II OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7 - Titolare del trattamento

1) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina.

Art. 8 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali e consultazione preventiva con l'Autorità di controllo

1) Il Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.

2) Il titolare del trattamento consulta l'Autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del suindicato art. 35 presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo Regolamento (UE).

Art. 9 - Responsabile del trattamento

1) L'impianto di videosorveglianza viene gestito, per le finalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, dal personale dipendente del Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina.

2) Il titolare del trattamento può designare e nominare con apposito atto, quale responsabile del trattamento, un soggetto esterno all'Ente, che per esperienza, capacità professionale ed affidabilità fornisca idonea garanzia alla corretta gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

Art. 10 - Amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza

1) Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e successive modificazioni intervenute con il Provvedimento del 25 giugno 2009 il titolare del trattamento, può designare e nominare con apposito atto, uno o più amministratori di sistema per la gestione dell'impianto di videosorveglianza, individuandolo all'interno della propria struttura organizzativa. Tale figura deve essere individuata dal titolare del trattamento tra i soggetti che per capacità professionale ed

affidabilità, risulti idoneo a garantire la corretta gestione tecnica del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati che esso comporta.

2) L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza designato deve rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dalle leggi vigenti, ivi compreso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) I compiti affidati all'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza sono analiticamente specificati con apposito atto di designazione.

4) L'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza procede ad effettuare le attività di sua competenza attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 11 - Responsabile della protezione dei dati

1) In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 12 – Soggetti autorizzati al trattamento

1) Il titolare del trattamento individua e nomina un numero sufficiente di soggetti autorizzati al trattamento in modo da garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

2) I soggetti autorizzati al trattamento andranno nominati tra gli operatori di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3) Con l'atto di nomina, ai soggetti autorizzati al trattamento saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

4) Prima dell'utilizzo degli impianti, i soggetti autorizzati al trattamento devono essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

5) La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli operatori di Polizia Locale aventi qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti, registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal comma 5 del presente articolo;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio del Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina.
- 3) Le telecamere di cui al comma 2 del presente articolo consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
- 4) Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la sala operativa della Polizia Locale ove le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.
- 5) Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato *"ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione"* ai sensi del paragrafo 3.4.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti sui server, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale si sovrascrivono a quelle registrate, in piena osservanza della normativa vigente.

Art. 14 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

- 1) In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, uno dei soggetti di cui all'art. 12 del presente regolamento provvederà a darne notizia senza ritardo al titolare del trattamento, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti di memorizzazione.
- 2) Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, l'Autorità Giudiziaria e gli operatori delle Forze di Polizia.
- 3) Qualora gli operatori delle Forze di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, abbiano necessità di acquisire una copia delle riprese effettuate dall'impianto di videosorveglianza possono fare richiesta motivata indirizzandola al titolare del trattamento.

Art. 15 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) L'Amministrazione Comunale individua, sulla base dei principi contenuti nel presente regolamento, previo parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e

la Sicurezza Pubblica, le zone del territorio comunale da sottoporre al servizio di videosorveglianza.

2) Nelle zone in cui saranno posizionate le telecamere dovrà essere affissa adeguata segnaletica permanente (cartello videosorveglianza), così come previsto dalle linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dall'European Data Protection Board il 29 gennaio 2020.

3) Sul sito internet istituzionale del Comune di S. Dorligo della Valle – Občina Dolina viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento dei dati raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/67.

4) L'Amministrazione Comunale dovrà informare i cittadini dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa, con un anticipo di giorni 15 (quindici).

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza adeguatamente motivata diretta al responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) o al titolare del trattamento, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ha diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- di essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di porre reclamo all'Autorità di controllo;
- di verificare l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e la logica utilizzata.

2) L'istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti, corredata di ogni informazione e documentazione utile a dimostrare il legittimo interesse del richiedente e a consentire il reperimento delle immagini in questione e dovrà, come minimo, contenere:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

3) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste con apposito atto da adottarsi a cura della Giunta Comunale con propria deliberazione.

4) Nel caso l'interessato venga autorizzato alla visione delle immagini per l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo lo stesso potrà visionare le immagini, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente

presenti al momento della ripresa ed in ogni caso sotto la supervisione di uno dei soggetti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

5) Nel caso l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio di tali dati su supporto di memorizzazione, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa.

6) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

8) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Accesso ai dati

1) L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:

a) ai soggetti di cui agli artt. 7, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento;

b) all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di Polizia per l'espletamento di indagini;

c) al personale dell'impresa fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione dello stesso;

d) all'interessato del trattamento che abbia presentato apposita istanza di visione delle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta.

2) L'accesso ai soggetti di cui alle lett. c) e d) del comma 1 del presente articolo è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione da parte del titolare del trattamento.

Art. 18 - Sicurezza dei dati

1) I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere trattati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'amministratore di sistema dell'impianto di videosorveglianza e comunque in conformità con i regolamenti e disciplinari interni eventualmente adottati dall'Ente per la protezione delle informazioni e/o l'utilizzo delle strumentazioni date in dotazione. Presso la sala controllo della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate indicate all'art. 17 del presente regolamento.

2) Il sistema installato adotta le misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza.

3) Il titolare del trattamento prevede una serie di condotte da porre in essere al fine di minimizzare il rischio del trattamento del dato. Tali misure tecniche ed organizzative, attengono alla sicurezza fisica del dato, sono volte a prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori e riguardano anche comportamenti da tenere per garantire la sicurezza informatica del dato.

4) I dispositivi di visualizzazione impiegati per la visione delle immagini, la consultazione ed interrogazione dei dati acquisiti dal sistema sono posizionati e gestiti

dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

5) L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente ai soggetti di cui agli artt. 9, 10, 12 del presente regolamento. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.

6) L'accesso alle immagini da parte dei soggetti di cui agli artt. 9, 10 e 12 del presente regolamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui questi vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.

7) Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Polizia, i relativi supporti di memorizzazione devono essere custoditi in maniera sicura e accessibili solo ai soggetti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

8) Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 19 – Limitazioni e cessazione del trattamento di dati personali

1) La limitazione di trattamento è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679.

2) La limitazione ai diritti dell'interessato è disciplinata dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

3) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 20 - Diritto al risarcimento

1) La materia è regolamentata dall'art. 152 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 21 – Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2) È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze di Polizia, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 22 - Disposizioni attuative

1) Compete alla Giunta Comunale l'individuazione dei siti di ripresa ed ogni ulteriore disposizione ritenuta utile.

2) L'elenco dei punti di ripresa è disponibile nell'allegato A al presente regolamento, che potrà essere modificato mediante deliberazione della Giunta Comunale.

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 23 - Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 140-bis e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il titolare del trattamento.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 24 – Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi di fonte superiore, atti amministrativi del Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 25 - Abrogazioni

1) Il regolamento comunale in materia di videosorveglianza, approvato con deliberazione consiliare 34/c dd. 23/11/2011, è abrogato.

2) Sono altresì abrogati gli artt. 15, 24 e 33 del regolamento comunale per la gestione della riservatezza dei dati personali (privacy), approvato con deliberazione consiliare 37/c dd. 02/08/2018.

Art. 26 - Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione e dopo la pubblicazione nei termini di legge.

= = = = =

Allegato A)

ELENCO TELECAMERE:

1. MUNICIPIO 1 - Dolina n.270
2. MUNICIPIO 2 - Dolina n.270
3. MUNICIPIO 3 - Dolina n.270
4. MUNICIPIO 4 - Dolina n.270
5. TEATRO 1 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n.507
6. TEATRO 2 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n.507
7. TEATRO 3 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n.507
8. BIBLIOTECA - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n.507/A
9. PIAZZA 1 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec alt. n. 66
10. PIAZZA 2 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec alt. n. 405
11. PIAZZA 3 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec alt. n. 159
12. PIAZZA 4 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec alt. n. 159
13. PROTEZIONE CIVILE 1 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n. 279
14. PROTEZIONE CIVILE 2 - Bagnoli della Rosandra – Boljunec n. 279
15. PALESTRA 1 – Dolina n. 462
16. PALESTRA 2 – Dolina n. 462
17. PALESTRA 3 – Dolina n. 462

= = = = =